



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L'AQUILA

Prot. n. 470/2.1.4
del 15 MAR 2022

L'Aquila, li 14/3/2022

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni d'Abruzzo
in cui sono inserite le Equipe Affidato

Ai Sig.ri Direttori delle ASL
Abruzzo – nn. 1, 2, 3 e 4

Alle Équipes Affidato Territoriali

Al Consiglio dell'Ordine degli
Assistenti Sociali per la diffusione
a tutti i Servizi Sociali Territoriali

OGGETTO: EMERGENZA UCRAINA E MINORI PROFUGHI.

In relazione alla attuale emergenza umanitaria connessa al prevedibile afflusso sul territorio regionale di profughi ucraini, ivi compresi minori non accompagnati ed alle manifestazioni di solidarietà e disponibilità all'accoglienza che provengono dalla popolazione residente, deve rilevarsi come tale generoso slancio debba essere convogliato nel sistema legislativo vigente, volto a tutelare i fondamentali diritti riconosciuti dall'ordinamento ai minori stranieri privi di accompagnatori sul territorio nazionale ed inserirsi nel contesto normativo ed organizzativo predisposto a partire dal D.L. 28/2/2022 n. 16.

Allo scopo di consentire che eventuali progetti di accoglienza familiare di minori di nazionalità ucraina che giungano sul territorio regionale privi di riferimenti familiari, con ciò rientrando nella previsione della l. 47/2017 volta alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, siano predisposti ed attuati celermente nel solo interesse dei minori coinvolti, questo Tribunale per i Minorenni ha già svolto le necessarie interlocuzioni con le Equipe Affidato presenti sul territorio regionale come individuate dalla stessa determina dirigenziale n. 12 della Giunta Regionale del 7/2/2022 ex L.R. 14/2/1989 n. 15, deputata alla sensibilizzazione ai fini del reperimento di risorse valide, alla formazione ed al supporto di aspiranti affidatari. Dette Equipe interloquiranno con il T.M., onde costituire un elenco di

potenziali affidatari cui attingere, applicando quali criteri preferenziali nell'individuazione la valorizzazione di elementi omoculturali presenti negli aspiranti affidatari, la pregressa esperienza adottiva o di affido, la presenza di figli minori coetanei.

E' indispensabile precisare che, almeno nella fase iniziale dell'arrivo di minori senza accompagnatori sul territorio, se non governata dall'Alto Commissario che, verosimilmente si avvarrà del sistema SAI in via di potenziamento, non può farsi riferimento all'istituto dell'affido familiare ma che, in vista di possibili protratte permanenze dei minori per tempi più lunghi sarà necessario ottemperare alla statuizione normativa di cui all'art. 7 della l. 47/2017 che configura come prioritario l'affidamento familiare dei minori interessati.


E' indispensabile perciò garantire la più efficace e tempestiva attivazione degli Enti e Istituzioni normativamente individuati come tenuti a gestire in favore dei minori sia l'accoglienza temporanea che eventuali futuri percorsi di affido familiare.

Si invitano perciò i rappresentanti degli Enti Locali e delle ASL presso cui sono attive le Equipe affido a favorire in ogni modo l'attività di dette équipe, valutando laddove necessario anche il rinforzo con l'applicazione di personale specializzato.

Si invitano i Servizi Sociali dei singoli Comuni o territori a fare costante riferimento alle équipe affido in caso di disponibilità loro rappresentate da parte di privati ed a raccordarsi con questa Autorità Giudiziaria laddove informati di situazioni specifiche che interessino minori ucraini non accompagnati sui territori di competenza.

Si rappresenta che fenomeni di accoglienza spontanea di minori stranieri non accompagnati da parte di privati devono essere inseriti e valutati nell'alveo di regolari procedure perché, come ribadito dallo stesso Garante Nazionale dell'Infanzia "l'accoglienza non si improvvisa e non si può fare semplicemente sull'onda dell'emotività".

Distinti saluti.



Il Presidente
Cecilia Angrisano